COMUNE DI SPILAMBERTO
(Provincia di Modena)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. ____del _____

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
3. Nei limiti consentiti dalla vigente normativa, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
   a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
   b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
   c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
   d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
   e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
   f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano invece al concessionario, restando ferme le competenze in merito al rilascio di atti di concessione e/o autorizzazione.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, secondo quanto disposto dalle norma del Codice della Strada, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali in materia, anche se la fattispecie è esente da canone.
2. La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S. e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni e alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. La richiesta, deve contenere:
   a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
   b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
   c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
   d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
   e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario nonché la descrizione dell'impianto e/o del messaggio pubblicitario;
   f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
6. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione tecnica e disegno illustrativo eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo dei mezzi pubblicitari preesistenti.
8. Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.

Articolo 6 - Istruttoria

1. La struttura organizzativa competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'stanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 5 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.
3. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

Art. 7 - Atto di autorizzazione

1. L'atto di autorizzazione, contiene:
   a) gli elementi di cui all'art. 5;
   b) la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
   c) le specifiche l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;

d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.

2. L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. Esso è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria.
3. In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi deve darne comunicazione entro 60 gg. dal sub–ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione che attesti l'assenza di ogni modifica modifiche alla situazione in essere.
4. La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.
5. La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 3, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.
6. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
7. Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove prescrizioni e/o condizioni.

Articolo 8 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 9 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. E' consentita la distribuzione e non il lancio di manifesti o altro materiale pubblicitario nei luoghi pubblici.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi, e loro adiacenza, dove queste si svolgono. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificatamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 10 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 11 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 25, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 12 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

   Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 13 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 14 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
   a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
   b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
   c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
   d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
   e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
   f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
   g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
   h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
   i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 5 comma 5 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 15 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 16 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 17 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
   a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
   b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
   c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
   d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 60 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
   a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
   b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 18 - Estensione validità temporale dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, quale periodo di validità delle autorizzazioni decorrente dalla data di rilascio delle stesse, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 almeno 30 gg. prima della scadenza.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare, alla richiesta, una autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conferma delle caratteristiche dell'impianto, assenza di modifiche e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano la necessità di una nuova autorizzazione.
3. L'estensione della validità temporale dell'autorizzazione è, in ogni caso subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

Articolo 19 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 20 - Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Si considerano abusivi tutti i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione in corso di validità, oppure posti in opera in violazione delle condizioni e/o caratteristiche previste nell'autorizzazione.
2. In tali circostanze, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, assegnando termine per adempiere, provvedendo alla copertura della pubblicità. In caso di inottemperanza l'Amministrazione

provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

3. Resta in ogni caso a carico degli autori della violazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'installazione abusiva.
4. Si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento e le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 del Codice della Strada.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
11. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno *e* per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 22 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 23 - Determinazione delle tariffe annuali per le esposizioni pubblicitarie

1. Le tariffe del canone sono determinate tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.
2. La tariffa standard annua per la determinazione del canone dovuto è quella declinata dall'art. 1, comma 826 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Alla tariffa di cui al comma 2, si applicano specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione di cui all'allegato C.
4. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 24 - Determinazione delle tariffe giornaliere per le esposizioni pubblicitarie

1. Le tariffe del canone sono determinate tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.
2. La tariffa di riferimento/standard giornaliera, per la determinazione del canone dovuto è quella declinata dall'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Alla tariffa di cui al comma 2, si applicano specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione di cui all'allegato C.
4. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato C.

Articolo 25 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
   a) locandine;
   b) pubblicità su autoveicoli;

c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 26 - Versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi decorrenti dalla data di inizio dell'esposizione prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a euro 1.500,00, il versamento può avvenire in quattro rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre dell'anno di riferimento; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateate. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili alla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

Articolo 27 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento che non interessano annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.
5. Non si procede al rimborso del canone qualora l'importo si inferiore ad €.12,00.

Articolo 28 – Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 29 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 30 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa giornaliera maggiorata nella misura prevista dell'allegato C del presente Regolamento. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata nella misura prevista dell'allegato D del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata nella misura prevista dell'allegato D del presente Regolamento.

Articolo 31 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 32 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
   c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
   e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
   f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
   g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
   h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
   i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
   j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

      1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

      2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 33 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.

Articolo 34 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 21 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 35 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e relativi multipli e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato C del presente regolamento.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 36 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 37 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
   b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
   e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
   f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
   g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni

dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 39 - Timbratura dei manifesti

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.

Articolo 40 - Spostamento degli impianti

1. Il Comune, si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Articolo 41 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.

3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.
5. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
6. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
7. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 42 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 43 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 44 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 45 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
   a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
   b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 46- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 47 - Domanda di occupazione

1. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalla banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, devono preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, in bollo ai sensi di legge, deve contenere:
   a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
   b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante, il numero di telefono, l'indirizzo PEC o indirizzo e-mail;
   c) l'ubicazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici che si richiede di occupare;
   d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari;
   e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
   f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
   g) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni.
6. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta, idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.
7. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da una planimetria o disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
8. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai punti precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 48 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi, l'Amministrazione può subordinare il rilascio della concessione al versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo, il cui ammontare sarà determinato in misura pari al 10% dell'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Articolo 49 - Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore Comunale ed alla Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni d'urgenza. Il canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento concessorio in sanatoria.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta che l'occupazione sia considerata abusiva a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 50 - Istruttoria

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti per l'acquisizione dei specifici pareri tecnici.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le concessioni per occupazioni permanenti e di 5 giorni per le autorizzazioni per le occupazioni temporanee, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione.
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 47 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
4. Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.
6. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 49 in caso di occupazioni d'urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
7. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 51 - Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
2. Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso, inutilmente il tale dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
4. Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
5. Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 52 - Occupazioni occasionali

1. In deroga all'art. 47 l'occupazione si intende concessa ed autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione scritta all'Ufficio di polizia locale entro e non oltre le ore 12 del venerdì o, qualora si trattasse di giorno festivo o di altra chiusura disposta dall'Ente, entro la stessa ora del primo giorno utile precedente all'occupazione stessa, per le necessarie verifiche e per l'eventuale subordinazione all'adozione di specifiche prescrizioni che saranno tempestivamente segnalate, nelle seguenti ipotesi:
   a) occupazione effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) occupazione effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, benefiche, scientifiche, celebrative, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 36 ore;
   c) occupazione effettuate da promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
   d) occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad ore quattro.

Articolo 53 - Atto di concessione

1. L'atto di concessione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di cui all'art. 43 del presente regolamento, contiene:
   a) gli elementi di cui all'art. 47;
   b) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
   c) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alle quali è subordinata la concessione stessa;
   d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
2. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. La concessione non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.
3. Chi intenda subentrare al concessionario ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 60 dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.
4. La voltura della concessione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.
5. Ogni concessone viene comunque rilasciata:
   a) a termine, per una durata di 15.
   b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
   c) con obbligo del concessionario di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
   d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
6. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 54 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia previste per l'occupazione.
2. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, il concessionario ha l'obbligo di:
   a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione;
   b) pagare il canone alle scadenze prefissate;
   c) mantenere in condizione di ordine a pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;
   d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
   e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
   f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
   g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in goni caso, alcuna responsabilità;
   h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale della Struttura competente
   i) provvedere a proprie cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del concessionario, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 55 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Il rinnovo o la proroga della concessione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte *e* provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

Articolo 56 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
   - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
   - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso o in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

- violazione delle condizioni previste nella concessione;
- violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
- la violazione alla norma di cui all'articolo 53, comma 2, relativa al divieto di subconcessione.

2. Le violazioni sono accertate e contestate al concessionario dalle strutture competenti e la decadenza, che è dichiarata con provvedimento del Responsabile della Struttura competente, comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
   - per decadenza del termine, se non rinnovata;
   - per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 58;
   - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art . 53 del presente regolamento;
   - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 57 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione, Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute l'installazione dell'impianto e/o della strutture da rimuovere.
2. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario.
3. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere richiesta, alla Struttura competente, da parte del titolare della concessione medesima, per motivate e specifiche esigenze sottoposte all'istruttoria del Settore competente al pari delle nuove richieste/istanze. In tale circostanza il provvedimento con il quale è disposta la modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto che deve essere versato all'atto del rilascio del provvedimento.

Articolo 58 - Rinuncia all'occupazione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione/prima del suo inizio, deve essere comunicata dal titolare della concessione o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire al Settore competente. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
3. E' consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non comporta la restituzione del canone versato/il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

4. Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza; per le occupazioni permanenti almeno 60 giorni prima della singola scadenza annuale.

Articolo 59 - Determinazione del canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui all'art. 43 il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
5. Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze;
6. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo 60 - Determinazione delle tariffe annuali per le occupazioni

1. Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'allegato A al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
2. La tariffa standard annua per le occupazioni annuali per la determinazione del canone dovuto è quella declinata dall'art. 1, comma 826 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

   La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
   - ZONA 1: tariffa di riferimento
   - ZONA 2: riduzione 30 % della tariffa di riferimento
   - ZONA 3: riduzione 60 % della tariffa di riferimento
3. Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata/la tariffa più elevata
4. Alla tariffa di cui al comma 2 si applicano specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione di cui all'allegato D .
5. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 61 - Determinazione delle tariffe giornaliere per le occupazioni

1. Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'allegato A al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
2. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni annuali per la determinazione del canone dovuto è quella declinata dall'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

   La tariffa è applicata nelle misure seguenti:

- ZONA 1: tariffa di riferimento
- ZONA 2: riduzione 30 % della tariffa di riferimento
- ZONA 3: riduzione 60 % della tariffa di riferimento

3. Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata/la tariffa più elevata.
4. Alla tariffa di cui al comma 2 si applicano specifici coefficienti di maggiorazione o riduzione di cui all'allegato D.
5. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 62 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie come previsto nell'allegato A.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 63 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Articolo 64 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista nell'allegato D del presente Regolamento. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 65 - Canone Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta del 20 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard.
7. La tariffa è ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 66 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 - Agevolazioni e Variazioni tariffa canone occupazioni temporanee

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
   a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
   b) per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
   c) per le occupazioni temporanee nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale la tariffa è ridotta del 30 per cento.
   d) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
   e) per le occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio dal Comune la tariffa ordinaria è ridotta del 70%;
   f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
   g) Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
   h) Le tariffe del canone sono maggiorate:
      - del 20% per le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti;
      - della quota prevista nell'allegato D per i posteggi forniti di allaccio energia elettrica, acqua, ecc. in aggiunta alla tipologia di occupazione temporanea di riferimento;
      - del 50% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Articolo 68 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
   c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
i) vasche biologiche;
j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
1. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 28 febbraio.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
2. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono, con maturazione giornaliera, dalla data di esecuzione del pagamento.
3. Non si procede al rimborso di importi inferiori a € 12,00.

Articolo 72 – Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 88 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 73 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 74 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento od altre norme vigenti.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 75 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 76 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 77 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 78 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia ai Regolamenti Comunali ed al quadro normativo vigenti in materia.

Articolo 79 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019 sulla base dei seguenti elementi:
   a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività e al beneficio economico, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 80 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade è determinata dall'allegato A del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 81 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie varie precisate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
   a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria vien applicata la tariffa più elevata;
   b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°;
   c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "D" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 82 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie varie precisate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
   a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria vien applicata la tariffa più elevata;
   b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°;
   c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "D" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 83 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simi, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 84 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale

di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 85 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Il pagamento del canone unico per i titolari di concessione rilasciata per la partecipazione al mercato settimanale deve essere effettuato, in un'unica soluzione entro la scadenza del 31 ottobre di ciascun anno.
3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
4. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 87 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Articolo 86 - Accertamento e Recupero canone

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono l Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
4. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
5. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

6. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 87 - Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi conteggiati al saggio legale maggiorato di due punti.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 88 - Sospensione dell'attività' di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 89 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche delle aree di circolazione, della zonizzazione territoriale e variazioni e/o integrazioni dell'attuale stradario, adottate con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, determineranno l'aggiornamento automatico dell'elenco delle strade classificate nelle tre categorie di cui all'allegato A;
4. Per il solo anno 2021 la scadenza del canone delle occupazioni di cui al capo I è fissata al 31 marzo 2021, mentre per le occupazioni permanenti di cui al capo IV al 30/04/2021.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

Allegato A

CENTRO STORICO 1° CATEGORIA

Tipo	Descrizione	Dal Numero Pari	Al Numero Pari	Dal Numero Dispari	Al Numero Dispari
P.zza	Caduti Liberta'	0	9.998	1	9.999
Via	Casali Francesco	0	9.998	1	9.999
Vicolo	De Andre' Fabrizio	0	9.998	1	9.999
Via	del Paradosso	2	4	1	5
Via	Fabriani Severino	2	26	0	0
Via	Machella Nicolo'	0	9.998	1	9.999
Via	Monache	0	9.998	1	9.999
Via	Obici Giuseppe	0	9.998	1	9.999
Via	Piccioli Prudenzio	0	9.998	1	9.999
P.zzale	Rangoni	0	9.998	1	9.999
Viale	Rimembranze	2	12	1	9
P.zza	Roma	0	9.998	1	9.999
Via	Roncati Francesco	2	30 B	1	55
Via	S. Adriano	2	28	1	35
Via	S. Carlo	0	9.998	1	9.999
Via	S. Giovanni	2	48	1	75
Via	S. Maria	0	38	1	55
Via	Savani Giuseppe	0	9.998	1	9.999
Via	Tacchini Pietro	0	0	1	13
P.zza	Trento Trieste	0	0	1	9.999
Via	Umberto I	0	9.998	1	9.999
Via	Vischi Luigi	0	0	1	25
Via	Zanichelli Girolamo	0	9.998	1	9.999

CENTRO ABITATO 2° CATEGORIA

Tipo	Descrizione	Dal Numero Pari	Al Numero Pari	Dal Numero Dispari	Al Numero Dispari
Via	Alighieri Dante	0	9.998	1	9.999
Via	Amaldi	0	9.998	1	9.999
Via	Amendola Giovanni	0	9.998	1	9.999
Via	Baldini Alfredo	0	9.998	1	9.999
Via	Barozzi Jacopo	0	9.998	1	9.999
P.zza	dei Beccadori	0	9.998	1	9.999
Via	Bellini Vincenzo	0	9.998	1	9.999
Via	Belvedere di Sotto	50	9.998	15	9.999
Via	Berlinguer Enrico	0	9.998	1	9.999
Via	Bernini G. Lorenzo	0	9.998	1	9.999
Piazza	Bianchini Augusto	0	9.998	1	9.999
Via	Bondi Don Attilio	0	9.998	1	9.999
Via	Bonetti Alberto	0	9.998	1	9.999
Via	Botticelli Sandro	0	9.998	1	9.999
Via	Briani Gerolamo	0	9.998	1	9.999
Via	Buonarroti M.	0	9.998	1	9.999
Via	Caboto Sebastiano	0	9.998	1	9.999
Via	Canevazzi Antonio	0	9.998	1	9.999
Via	Canova Antonio	0	9.998	1	9.999
Via	del Carmine	0	9.998	1	9.999
Via	Casalgrandi Aldo	0	9.998	1	9.999
Via	Castellaro	2	10	1	9
Via	Castelnuovo Rangone	2	970	1	275
Via	Cellini Benvenuto	0	9.998	1	9.999
Via	Cervarola	4	14	1	3
Via	Cimabue	0	9.998	1	9.999
Via	Circonvallaz. Nord	0	9.998	1	9.999
Via	Coccola	92	700	83	285
Via	Collina Walter	0	9.998	1	9.999
Via	Colombo Cristoforo	0	9.998	1	9.999
Via	Corona Sergio	0	9.998	1	9.999
Via	Curie Marie	0	9.998	1	9.999
Via	Da Vinci Leonardo	0	9.998	1	9.999

Via	De Amicis Edmondo	0	9.998	1	9.999
Via	De Gasperi Alcide	0	9.998	1	9.999
Via	Mons.L.Della Valle	0	9.998	1	9.999
Via	Di Vittorio	0	9.998	1	9.999
Via	Donatello	0	9.998	1	9.999
Via	Donizetti Gaetano	0	9.998	1	9.999
Via	Doria Andrea	0	9.998	1	9.999
Via	Drusiani Remo	0	9.998	1	9.999
P.zza	Emilia	0	9.998	1	9.999
Via	dei Fabbri	0	9.998	1	9.999
Via	Fabriani Severino	0	0	1	9.999
Via	Famigli Lilliano	0	9.998	1	9.999
Via	Fellini Federico	0	9.998	1	9.999
Via	Ferrari Paolo	0	9.998	1	9.999
Via	Ferraris Galileo	0	9.998	1	9.999
Via	Fiorenzi Adelmo	0	9.998	1	9.999
Via	Follereau Raul	0	9.998	1	9.999
Via	Folloni Giorgio	0	9.998	1	9.999
P.zza	Galilei Galileo	0	9.998	1	9.999
Via	Galvani Luigi	0	9.998	1	9.999
Via	Gandhi M.	0	9.998	1	9.999
Via	Garibaldi Giuseppe	0	9.998	1	9.999
Via	Ghiarole	2	46	1	1
Via	Gibellini Dante	0	9.998	1	9.999
P.zza	Giotto	0	9.998	1	9.999
Via	Gramsci Antonio	0	9.998	1	9.999
Via	Grandi Luigi	0	9.998	1	9.999
Via	Graziosi Edoardo	0	9.998	1	9.999
Via	Isonzo	0	9.998	1	9.999
Viale	Italia	0	9.998	1	9.999
Via	King M.L.	0	9.998	1	9.999
Via	Labriola Antonio	0	9.998	1	9.999
Via	Lazio	0	9.998	1	9.999
P.zza	Leopardi Giacomo	0	9.998	1	9.999
Via	Liguria	0	9.998	1	9.999
Via	dei Liutai	0	9.998	1	9.999
Via	Lombardia	0	9.998	1	9.999
Via	Luppi Giovanni	0	9.998	1	9.999
Via	Majorana Ettore	0	9.998	1	9.999
Via	Malatesta Adeodato	0	9.998	1	9.999
Via	Manni Bruno	0	9.998	1	9.999
Via	Mantegna Andrea	0	9.998	1	9.999
Via	Manzoni Alessandro	0	9.998	1	9.999
Via	Maramotti Aldo	0	9.998	1	9.999
Viale	Guglielmo Marconi	0	9.998	1	9.999
Via	dei Marmorari	0	9.998	1	9.999
Via	Mascagni Pietro	0	9.998	1	9.999
Via	Masera Sotto	2	4	1	39
Via	Matteotti Giacomo	0	9.998	1	9.999
Via	Mazzini Giuseppe	0	9.998	1	9.999
Via	Medicine	16	238	11	215
Via	Menotti Ciro	0	9.998	1	9.999
Via	Meucci Antonio	0	9.998	1	9.999
Via	Modenese	16	238	41	215
Via	Monari Don Elio	0	9.998	1	9.999
Via	Morselli Aldino	0	9.998	1	9.999
Via	Muratori L.Antonio	0	9.998	1	9.999
Via	Orlandi Luciano	0	9.998	1	9.999
Via	Pace	0	9.998	1	9.999
Via	Pacinotti Antonio	0	9.998	1	9.999
Via	Paderni Diego	0	0	1	9.999
Via	Paganini Nicolo'	0	9.998	1	9.999

Via	Panaro	0	9.998	1	9.999
Via	del Paradosso	6	9.998	7	9.999
Via	Giovanni Pascoli	0	9.998	1	9.999
Via	Passetto	0	9.998	1	9.999
Via	Pelosa	0	9.998	1	9.999
Via	Perruzza Calcedonio	0	9.998	1	9.999
Via	Piave	0	9.998	1	9.999
Via	Piemonte	0	9.998	1	9.999
Via	Pilamiglio	6	26	5	45
Via	Po	0	9.998	1	9.999
Via	Marco Polo	0	9.998	1	9.999
Via	Ponte Corvo Bruno	0	9.998	1	9.999
Via	Ponte Marianna	2	44	1	29
Via	Popoli Egidio	0	9.998	1	9.999
Via	Puccini Giacomo	0	9.998	1	9.999
Via	Puglia	0	9.998	1	9.999
Via	Quartieri Ferdinando	0	9.998	1	9.999
Via	IV Novembre	0	9.998	1	9.999
Via	Ramazzini Bernardino	0	9.998	1	9.999
Via	Rangoni Bianca	0	9.998	1	9.999
Via	Reni Guido	0	9.998	1	9.999
P.zza	Repubblica	0	9.998	1	9.999
Viale	Rimembranze	14	9.998	11	9.999
P.zza	Risorgimento	0	9.998	1	9.999
Via	Rodo Vito	0	9.998	1	9.999
Via	Romagna	0	9.998	1	9.999
Via	Roncati Francesco	32	9.998	57	9.999
Via	F.lli Rosselli	0	9.998	1	9.999
Via	Rossini Gioacchino	0	9.998	1	9.999
Via	Sabin Albert	0	9.998	1	9.999
Via	Sala Emma	0	9.998	1	9.999
Via	S. Adriano	30	9.998	37	9.999
Via	S. Giovanni	50	9.998	77	9.999
Via	S. Liberata	0	330	1	329
Via	S. Maria	40	9.998	59	9.999
Via	S. Pellegrino	0	0	1	9
Via	S. Vito	3.700	9.998	3.477	9.999
Via	S. Vito	0	0	1	1.201
Via	Sanzio Raffaello	0	9.998	1	9.999
Via	Sardegna	0	9.998	1	9.999
P.zza	Sassatelli	0	9.998	1	9.999
Via	Settecani	2.130	9.998	0	0
Via	Settecani	2.126	2.126	0	0
Via	Sicilia	0	9.998	1	9.999
Via	Simonini Samuele	0	9.998	1	9.999
Via	Soli Bernardo	0	9.998	1	9.999
Via	Spallanzani Lazzaro	0	9.998	1	9.999
Via	Tacchini Pietro	0	9.998	15	9.999
Via	Giuseppe Tacconi	0	9.998	1	9.999
Via	Tagliamento	0	9.998	1	9.999
Via	Tassoni Alessandro	0	9.998	1	9.999
Via	Tevere	0	9.998	1	9.999
Via	Tintoretto	0	9.998	1	9.999
P.zza	dei Tintori	0	9.998	1	9.999
Via	Toscana	0	9.998	1	9.999
Via	Turati Filippo	0	9.998	1	9.999
Via	Vecellio Tiziano	0	9.998	1	9.999
Via	Veneto	0	9.998	1	9.999
Via	XX Settembre	0	9.998	1	9.999
Via	XXII Aprile	0	9.998	1	9.999
Via	G. da Verazzano	0	9.998	1	9.999
Via	Verdi Giuseppe	0	9.998	1	9.999

Via	Veronese	0	9.998	1	9.999
Via	Vespucci	0	9.998	1	9.999
Via	Vignolese	2	1.790	1	1.993
Via	Vischi Luigi	0	9.998	0	0
Via	Vivaldi Antonio	0	9.998	1	9.999
Via	Volta Alessandro	0	9.998	1	9.999

ZONA PERIFERICA FUORI CENTRO ABITATO 3° CATEGORIA

Tipo	Descrizione	Dal Numero Pari	Al Numero Pari	Dal Numero Dispari	Al Numero Dispari
Via	Bachelet	0	9.998	1	9.999
Via	Baranzona	0	9.998	1	9.999
Via	Belvedere di Sopra	0	9.998	1	9.999
Via	Belvedere di Sotto	0	48	1	13
Via	Borsellino Paolo	0	9.998	1	9.999
Via	Cabianca	0	9.998	1	9.999
Via	Capitini Aldo	0	9.998	1	9.999
Via	Castellaro	12	9.998	11	9.999
Via	Castelnuovo Rangone	972	9.998	277	9.999
Via	Cervarola	16	9.998	5	9.999
Via	Cervarola Sotto	0	9.998	1	9.999
Via	Coccola	0	0	65	65
Via	Coccola	702	9.998	287	9.999
Via	Collecchio	0	9.998	1	9.999
Via	Confine	0	9.998	1	9.999
Via	Corticella	0	9.998	1	9.999
Via	Falcone Giovanni	0	9.998	1	9.999
Via	Fermi Enrico	0	9.998	1	9.999
Via	Foschiero	0	9.998	1	9.999
Via	Ghiarole	48	9.998	3	9.999
Via	Guido Rossa	0	9.998	1	9.999
Via	Lugazzo	0	9.998	1	9.999
Via	Macchioni	0	9.998	1	9.999
Via	Masera Sopra	0	9.998	1	9.999
Via	Masera Sotto	6	9.998	41	9.999
Via	Medicine	240	9.998	217	9.999
Via	Modenese	240	9.998	217	9.999
Via	Montanara	0	9.998	1	9.999
Via	Moro Aldo	0	9.998	1	9.999
Via	Myrdal Alva Reimer	0	9.998	1	9.999
Via	Paderni	0	9.998	0	0
Via	Papa Giovanni XXIII	0	9.998	1	9.999
Via	Pelloni Michele	0	9.998	1	9.999
Via	Pertini Sandro	0	9.998	1	9.999
Via	Pilamiglio	28	9.998	47	9.999
Via	Poggioli	0	9.998	1	9.999
Via	Ponte Marianna	46	9.998	31	9.999
Via	Prov.le Vignola Sassuolo	0	9.998	1	9.999
Via	Rangoni (Privata)	0	9.998	1	9.999
Via	Rio Secco	0	9.998	1	9.999
Via	S. Liberata	332	9.998	331	9.999
Via	S. Pellegrino	2	9.998	11	9.999
Via	S. Vito	2	3.580	1.203	3.475
Via	Settecani	2.128	2.128	0	0
Via	Settecani	2	2.124	0	0
Via	Viazza	0	9.998	1	9.999
Via	Vignolese	1.800	9.998	2.001	9.999
Via	Vittime del Terrorismo	0	9.998	1	9.999

ALLEGATO B

PUBBLICITA' SULLE STRADE (art.23 Codice della Strada)

art.47 Regolamento di Esecuzione

(Definizione mezzi pubblicitari)

Manifesto: elemento bidimensionale privo di rigidezza posto su strutture murarie o altre superfici predisposte.
Non può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

CARTELLO : manufatto bifacciale con struttura di sostegno.
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:

Insegna: scritta coli caratteri alfanumerici + simbolo o marchio installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie.
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

Striscione, locandina o stendardo: elemento bidimensionale, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o non aderente;
Può essere luminosa per luce indiretta;
E' ammesso solo: (vedi art. 51 comma 10) durante lo svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e 24 ore successive; le distanze di questi da altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a m. 100 (fuori dai centri abitati) e a mt. 25 (nei centri abitati)

Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale di scritte con pellicole adesive
E' amme sso solo: (vedi art. 51 comma 9)
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni, limitatamente al periodo dello svolgimento e alle 24 ore precedenti e successive.

Impianto di pubblicità o propaganda : manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda non individuabile nei precedenti,
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

DISPOSIZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI

(art. 48) Dimensioni dei Cartelli e altri mezzi pubblicitari
Dimensioni : **sup. max mq. 6,00** ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia max. 20 mq.
Sup. max mq. 3,00 se i cartelli o mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade entro una distanza di Km. 5,00 da cartello di indicazione del centro abitato capoluogo di provincia.

(art. 49) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari **non luminosi:**

- materiale non deperibile
- strutture di sostegno solidamente ancorate
- costruzione di manufatti regolata da specifiche norme
- sagoma regolare non triangolare o circolare
- colore rosso solo per i marchi depositati max 1/5 della superficie
- altezza inferiore : >= a 1,50 dalla banchina stradale
- segni orizzontali reclamistici di materiale rimovibile ben ancorato al momento dell'utilizzo

(art. 50) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari **luminosi:**

- no luce intermittente
- no luce rossa
- no luminosità > 150 candele per mq.
- no abbagliamento
- sagoma regolare non triangolare o circolare
- croce rossa luminosa solo per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso

(art. 51) Ubicazione lungo le strade e le fascie di pertinenza

1) **Manifesti:** Vietata l'affissione lungo o in prossimità delle strade

2) **la posizione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari** lungo o in prossimità delle strade deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti **distanze minime**:

a) m. 3 dal limite della carreggiata;
b) m. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari (non si applicano nel caso in cui un cartello abbinato ad un servizio es. orologi, panchine, pensiline ecc.. abbia una sup. di esposizione < a m. 1).

Nel caso di striscioni, locandine o stendardi la distanza è ridotta a m. 100 (art. 51 comma 10).

c) m. 300 prima dei segnali stradali di pericolo o prescrizione;
d) m. 200 dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione;
e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;

g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali (non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza >= a Mt. 3.00 dalla sede stradale)
h) m. 350 dalle intersezioni;
i) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
j) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;

Se cartelli o altri mezzi pubblicitari sono collocati paralleli al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque ad un distanza >= a m.3 dal limite della carreggiata non si applicano le distanze ad eccezione di quelle relative alle intersezioni .

3) **la posizione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari** lungo o in prossimità delle strade è **VIETATO:**

a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; (non si applicano per le **insegne** collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad un distanza >= a Mt. 3.00 dalla sede stradale).
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
f) sui ponti e sottoponti;
g) sui cavalcavia e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

Vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai 10 minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli (art. 51 comma 11)

Vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali (art. 51 comma 12)

Può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario (Max. mq. 3) di indicazione delle stazioni di rifornimento carburante e delle stazioni di servizio con una distanza minima di m. 200 tra di loro e da altri cartelli.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi agli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed alterne rispetto delle distanze minime previste.

DISPOSIZIONI NEI CENTRI ABITATI

Dimensioni dei Cartelli e altri mezzi pubblicitari (art. 48)
come da Regolamento comunale

(art. 49) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari **non luminosi:**

- materiale non deperibile
- strutture di sostegno solidamente ancorate
- costruzione di manufatti regolata da specifiche norme
- sagoma regolare non triangolare o circolare
- colore rosso solo per i marchi depositati max 1/5 della superficie
- altezza inferiore : >= a 1,50 dalla banchina stradale
- segni orizzontali reclamistici di materiale rimovibile ben ancorato al momento dell'utilizzo

(art. 50) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari **luminosi:**
come da Regolamento comunale

(art. 51) Ubicazione lungo le strade e le fascie di pertinenza

1) **Manifesti:** Vietata l'affissione lungo o in prossimità delle strade

2) **La posizione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari** lungo o in prossimità delle strade è **VIETATO:**

a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; (non si applicano per le **insegne** collocate parallelamente al senso di marcia dei vicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad un distanza >= a Mt. 3.00 dalla sede stradale)
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza ;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
f) sui ponti e sottoponti;
g) sui cavalcavia e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

Vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai 10 minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli (art. 51 comma 11)

Vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali (art. 51 comma 12)

La posizione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari ove consentito dai regolamenti comunali deve essere autorizzato secondo le seguenti **distanze minime:**

a) **m.50** dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e **dalle intersezioni**;

(per quanto riguarda la distanza dagli altri cartelli emezzi pubblicitari non si applica nel caso in cui un cartello abbinato ad un servizio es. orologi, panchine, pensiline ecc… abbia una sup. di esposizione < a mt.1.00).

Nel caso di striscioni, locandine o stendardi la distanza è ridotta a mt. 25 (art.51 comma 10).

b) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;

- distanza dal limite della carreggiata: come da regolamento comunale;

Le limitazioni non si applicano alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

Se cartelli o altri mezzi pubblicitari sono collocati paralleli al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque ad un distanza >= a m. 3 dal limite della carreggiata non si applicano le distanze ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.

Il Regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove collocare i cartelli e mezzi pubblicitari e la % massima delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto ai prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi agli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre nel rispetto delle distanze minime previste.

DISPOSIZIONE COMUNI

Art. 52 (Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)
sup. max dei cartelli e mezzi pubblicitari 5% per strade di tipo C e F
sup. Max dei cartelli e mezzi pubblicitari 1% per strade di tipo A e B
Vietato lungo il fronte stradale, lungo le corsie di decelerazione e accelerazione e in corrispondenza degli accessi

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D e E si applicano le disposizioni dei Regolamenti comunali.

Nelle aree di parcheggio è ammessa oltre alla superficie computata in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada fino al max. mq. 2,00 ogni servizio prestato.

Art. 53 (Autorizzazioni)

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari è rilasciata dal proprietario della strada
Il soggetto interessato deve presentare domanda allegando oltre alla documentazione richiesta dall'ente competente:

- una autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;

- bozzetto del messaggio da esporre: possono essere allegati più bozzetti precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi non inferiore a mesi 3

- planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione prevista per l'installazione un copia restituita protocollata.

(art. 53 comma 5) entro 60 giorni l'ufficio competente concede o nega motivando l'autorizzazione che ha validità per tre anni rinnovabile e intestata al soggetto richiedente che deve determinare il corrispettivo sulla base di prezziario annuale che deve essere predisposto e reso pubblico entro Novembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

(art. 53 comma 8) I1 Soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi, se vuole cambiare messaggio pubblicitario, deve farne domanda (allegando il bozzetto del nuovo messaggio) all'ente competente il quale ha tempo 15 giorni per rilasciare l'autorizzazione, decorsi i quali si intende rilasciata.
(fuori dai centri abitati)

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a tenere un registro delle autorizzazioni rilasciate che contenga in ordine di tempo tutte le indicazioni

Art. 54 (Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute o

modificate esigenze;
d) rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione.

ART. 55 (Targhette di identificazione)

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero dell'autorizzazione ;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza;

La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione o ad ogni variazione di uno dei dati su di essa riportati;

Art. 56 (Vigilanza) Vedi Codice

Art. 57 (Pubblicità sui veicoli) Vedi Codice

Art.58 (Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del Codice)

I cartelli o i mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data del 1/1/1993 non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento e devono essere rimossi entro 1 anno quindi entro il 1/1/1994 a cura e spese del titolare dell'autorizzazione salvo il rimborso della somma anticipata.

Per i cartelli e altri mezzi pubblicitari per i quali in base alle distanze minime occorre provvedere ad uno spostamento come meglio specificato nell'articolo medesimo o se non si riesce a trovare collocazione devono essere rimossi e ricollocati dopo nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti.

Art. 59 (Pubblicità fonica) Vedi Codice

Allegato C
Tariffe canone di esposizione pubblicitaria

Tariffa annuale standard (permanente)	**40,00 €**
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	**Coefficiente**
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq	0,34
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq.	0,51
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	0,765
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq	1,02
Diffuisone pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq	0,68
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq.	1,02
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	1,53
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq	2,04
Diffusione pubblicitaria attraverso automezzi inf. 30 q.li	1,24
Diffusione pubblicitaria attraverso automezzi sup. 30 q.li	1,86
Diffusione pubblicitaria attraverso motoveicoli	0,64
Diffusione pubblicitaria attraverso rimorchi inf. 30 q.li	2,48
Diffusione pubblicitaria attraverso rimorchi sup. 30 q.li	3,72
Diffusione pubblicitaria effettuata all'interno di veicoli fino ad 1 mq	0,44
Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli fino ad 1 mq	0,44
Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli tra 1 mq e 5 mq.	0,51
Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli tra 5 mq ed 8 mq.	0,765
Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli superiore a 8 mq	1,02
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino ad 1 mq	1,04
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi oltre ad 1 mq	1,55
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino ad 1 mq	0,52
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio oltre ad 1 mq	0,775

Tariffa giornaliera standard (temporanea)	**0,70 €**
Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	**Coefficiente**
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq (validità 30 gg)	1,92
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq. (validità 30 gg)	2,88
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq. (validità 30 gg)	4,33
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq (validità 30 gg)	5,77
Diffuisone pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq (validità 30 gg)	3,83
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq. (validità 30 gg)	5,77
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq. (validità 30 gg)	8,66
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq (validità 30 gg)	11,54
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma i volantinaggio	3,69
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora	11,08
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni fino a 1 mq (tariffa x durata min 15 gg)	1,28
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni oltre 1 mq (tariffa x durata min 15 gg)	1,92
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso locandina (validità difusione 30 gg)	2,7
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili	88,53
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenanti	44,28
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora	11,08

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria attraverso affissione di manifesti	Coefficiente
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. fino 10 gg.	1,63
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. da 11 a 15 gg.	2,11
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. da 16 a 20 gg.	2,6
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. da 21 a 25 gg.	3,09
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. da 26 a 30 gg.	3,57
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. fino 10 gg.	2,43
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. da 11 a 15 gg.	3,17
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. da 16 a 20 gg.	3,9
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. da 21 a 25 gg.	4,63
Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. da 26 a 30 gg.	5,36
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50%
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50%
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati oltre 12 fogli	100%
Affisioni d'urgenza	minimo per ogni commissione €. 25,82

Allegato D

Tariffe canone patrimoniale di concessione e autorizzazione

Tariffa annuale standard (permanente)	**40,00 €**

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	**1^ Categoria**	**2^ Categoria**	**3^ Categoria**
	Coefficiente	**Coefficiente**	**Coefficiente**
Occupazioni permanenti in genere	0,55	0,385	0,22
Occupazioni realizzate con passi carrai	0,35	0,25	0,14
Distributori di tabacchi	1,00	0,7	0,4
Occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio dal Comune	0,30	0,21	0,12
Occupazioni di spazi sottostanti il suolo	0,25	0,175	0,1
Occupazioni di spazi soprastanti il suolo escluse tende e simili	0,5	0,35	0,20
Occupazioni realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (art. 1 comma 831 L. 160/2019) importo minimo annuo €. 800	===	===	===

Tariffa giornaliera standard (temporanea)	**0,70 €**

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	**1^ Categoria**	**2^ Categoria**	**3^ Categoria**
	Coefficiente	**Coefficiente**	**Coefficiente**
Occupazioni temporanee in genere	2,7	1,89	1,08
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	1,35	0,945	0,54
Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo	1,35	0,945	0,54
Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante*	0,54	0,38	0,22

* Per superficie fino a 1000 mq. = tariffa intera
Per superficie oltre 1000 mq. = riduzione del 90%
Per occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante come segue:
fino a 100 mq. Riduzione del 50%
da 100 a 1000 mq. Riduzione del 75%
oltre 1000 mq. Riduzione del 90%

Tariffe canone mercatale

Tariffa giornaliera standard (temporanea)	**0,70 €**

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	**1^ Categoria**	**2^ Categoria**	**3^ Categoria**
	Coefficiente	**Coefficiente**	**Coefficiente**
Tariffa giornaliera mercati**	0,6	0,42	0,24
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale	0,42	0,29	0,17
In occasione di fiere e festeggiamenti	0,72	0,5	0,29
Posteggi forniti di allaccio energia elettrica, acqua, ecc***	€. 100,00		

*** Il coefficiente è relativo a tariffa giornaliera fino a 9 ore*

**** la tipologia prevista è applicata ogni volta in aggiunta al coefficiente di riferimento per le occupazioni di cui alle casistiche precedenti*

COMUNE DI SPILAMBERTO
P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)
Provincia di Modena
Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **4/2021**

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE: APPROVAZIONE

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime ***parere FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Lì, 21.01.2021

IL RESPONSABILE

Dott. Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI SPILAMBERTO
P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)
Provincia di Modena
Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **4/2021**

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE: APPROVAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime ***parere FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Lì, 21.01.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott. Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 25/01/2021

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE: APPROVAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO IL PRESIDENTE	FIRMATO IL VICE SEGRETARIO
Firmato digitalmente da: FONTANA ELENA Firmato il 26/01/2021 14:51	Firmato digitalmente da: BRIGHENTI ADRIANO Firmato il 26/01/2021 15:35

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).